



Comune di Fondi
Provincia di Latina

Regolamento per la definizione agevolata delle
entrate comunali, in applicazione dell'art. 1, commi
102-110 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199

Sommario

<i>Articolo 1 - Oggetto del Regolamento</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 2 - Entrata in vigore</i>	<i>3</i>
<i>PARTE I - DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA. 4</i>	
<i>Articolo 1 – Oggetto della definizione agevolata</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 2 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 3 - Rinuncia al contenzioso pendente</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata.....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore</i>	<i>6</i>
<i>PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI.....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 1 – Oggetto della definizione agevolata</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 2 – Termini e modalità di presentazione della domanda.....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 3 – Importi dovuti</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 4 – Perfezionamento della definizione.....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 5 – Diniego della definizione</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 6 – Sospensione del processo ed estinzione del giudizio</i>	<i>9</i>
<i>PARTE III- CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI.....</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 1 – Oggetto della definizione agevolata</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 2 – Conciliazione agevolata.....</i>	<i>10</i>
<i>PARTE IV- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 1 – Oggetto della definizione agevolata</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 2 – Perfezionamento della regolarizzazione.....</i>	<i>11</i>
<i>PARTE V- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI....</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 1 – Oggetto della definizione agevolata</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 2 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 3 – Effetti della definizione agevolata.....</i>	<i>14</i>

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché di avvisi di accertamento di cui all'art. 1, commi 161 e seguenti della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di avvisi di accertamento esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche inclusi in carichi già affidati all'Agenzia delle Entrate – Riscossione per la riscossione coattiva, **ad eccezione di quelli oggetto della c. d. rottamazione quinquies**, nonché derivanti dagli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento.

2. Il presente regolamento è suddiviso in cinque parti che disciplinano in maniera specifica le fattispecie ammesse alla definizione agevolata:

- Parte I - Definizione agevolata entrate in riscossione coattiva;
- Parte II – Definizione agevolata delle liti pendenti;
- Parte III – Conciliazione agevolata dei ricorsi;
- Parte IV – Regolarizzazione omessi versamenti rateali;
- Parte V – Regolarizzazione omessi versamenti e dichiarazioni.

3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni legislative.

Articolo 2 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

PARTE I - DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da avvisi di accertamento emessi fino al 31 dicembre 2025 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti, **ad eccezione dei crediti risultanti dai carichi affidati all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, per i quali è possibile attivare le procedure previste dall'art. 1, commi da 82 a 101 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, come modificata dall'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88.**

2. Le entrate comunali interessate dalla definizione agevolata sono:

- Tassa sui Rifiuti (TARSU),
- Tassa sui Rifiuti e sui Servizi (TARES),
- Tassa sui Rifiuti (TARI),
- Tassa sui Servizi Indispensabili (TASI),
- Imposta Comunale sugli Immobili (ICI),
- Imposta Municipale Propria (IMU),
- Violazioni del Codice della Strada,
- Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP),
- Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP),
- Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP),
- Il Canone Unico Patrimoniale (CUP).

3. Per le sanzioni amministrative, derivanti dalle violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o avviso di accertamento.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Articolo 2 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. La domanda di definizione agevolata di cui all'articolo 1 deve essere presentata entro il **31 ottobre** 2026. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e reso disponibile sul proprio sito internet, nel termine di 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o con consegna cartacea al Protocollo dell'Ente o tramite piattaforma in corso di predisposizione. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

2. Il Comune entro il 30 novembre 2026 notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 31 dicembre 2026;

b) ovvero, versamento nel numero massimo di diciotto rate mensili, di pari ammontare, con scadenza fine mese, a decorrere dal 31 dicembre 2026.

c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

3. Nel caso in cui l'importo complessivo oggetto della definizione agevolata è superiore ad € 30.000,00, il versamento rateale è esteso a:

a) per importi fino a € 250.000,00: ventiquattro rate mensili di pari ammontare, con scadenza fine mese, a decorrere dal 31 dicembre 2026;

b) per importi tra € 250.001,00 ed € 350.000,00: trentasei rate mensili di pari ammontare, con scadenza fine mese, a decorrere dal 31 dicembre 2026;

c) per importi superiori ad € 350.000,00: sessanta rate mensili di pari ammontare, con scadenza fine mese, a decorrere dal 31 dicembre 2026.

4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad € 100,00.

5. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 3 - Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della

definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

3. L'accettazione da parte dell'Ente impositore non comporta la rinuncia alle spese di lite liquidate in favore dello stesso Ente, già eventualmente liquidate nei precedenti gradi di giudizio.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 1 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli avvisi di accertamento. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Articolo 1 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune di Fondi entro la data del 31 dicembre 2025.

2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune di Fondi, così come definito dal precedente comma.

3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

Articolo 2 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 1 deve essere presentata entro il **31 ottobre** 2026. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e reso disponibile sul proprio sito internet, nel termine di 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o con consegna cartacea al Protocollo dell'Ente o tramite piattaforma in corso di predisposizione.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

Articolo 3 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 1, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro la data del 31 dicembre 2025. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento del solo tributo, qualsiasi sia l'esito delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data di cui all'articolo 1, comma 1, nonché delle spese di lite eventualmente già liquidate in favore dell'Ente, nei precedenti gradi di giudizio.

2. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, ai fini della definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione disciplinata dal presente regolamento. La definizione della lite si realizza con la sola presentazione della domanda di definizione.

3. Il Comune entro il **30 novembre** 2026 notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1, l'ammontare complessivo delle somme

dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

4. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

5. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

6. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, o dell'ingiunzione di pagamento, o del carico relativo all'accertamento esecutivo, cui la richiesta di definizione si riferisce.

Articolo 4 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 2, comma 1, entro il **31 ottobre 2026**, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 3.

2. Il pagamento può avvenire secondo i seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il **31 dicembre 2026**;

b) ovvero, versamento nel numero massimo di diciotto rate mensili, di pari ammontare, con scadenza fine mese, a decorrere dal **31 dicembre 2026**.

c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

3. Nel caso in cui l'importo complessivo oggetto della definizione agevolata è superiore ad € 30.000,00, il versamento rateale è esteso a:

a) per importi fino a € 250.000,00: ventiquattro rate mensili di pari ammontare, con scadenza fine mese, a decorrere dal 31 dicembre 2026;

b) per importi tra € 250.001,00 ed € 350.000,00: trentasei rate mensili di pari ammontare, con scadenza fine mese, a decorrere dal 31 dicembre 2026;

c) per importi superiori ad € 350.000,00: sessanta rate mensili di pari ammontare, con scadenza fine mese, a decorrere dal 31 dicembre 2026.

4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad € 100,00.

5. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

6. Qualora, ai sensi dell'articolo 3, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

7. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato.

8. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

9. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione.

Articolo 5 – Diniego della definizione

1. Con la comunicazione di cui all'articolo 3, comma 3, il Comune indica anche l'eventuale diniego della definizione agevolata.

Articolo 6 – Sospensione del processo ed estinzione del giudizio

1. La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata comporta la sospensione, su istanza di parte, da presentare direttamente al giudice adito, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al perfezionamento della definizione nei termini di cui all'articolo 4.

2. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata delle liti pendenti, su istanza di una delle parti, è presentata richiesta di estinzione del giudizio.

PARTE III- CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI

Articolo 1 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune di Fondi entro la data del 31 dicembre 2025.

Articolo 2 – Conciliazione agevolata

1. Le controversie pendenti di cui all'art. 1, aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte il Comune di Fondi, possono essere definite, entro il 15 giugno 2026, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. All'accordo conciliativo di cui al comma 1 si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

3. Il versamento delle somme dovute è effettuato secondo le disposizioni recate dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

PARTE IV- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

Articolo 1 – Oggetto della definizione agevolata

1. Con riferimento ai tributi comunali, ed anche alle entrate patrimoniali, sui quali sono attivate rateizzazioni, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 31 dicembre 2025, dovute a seguito di rateazione di:

- accertamento con adesione;
- acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2019;
- acquiescenza ad accertamento esecutivo;
- reclamo o mediazione ai sensi del soppresso articolo 17-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
- verbali di infrazione al Codice della Strada.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche con riferimento agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data del 31 dicembre 2025.

3. La regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2 avviene mediante il versamento integrale della sola imposta.

Articolo 2 – Perfezionamento della regolarizzazione

1. La regolarizzazione degli omessi versamenti rateali alla data del 31 dicembre 2025, si perfeziona con la presentazione della domanda, entro il **31 ottobre** 2026. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e reso disponibile sul proprio sito internet, nel termine di 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o con consegna cartacea al Protocollo dell'Ente o tramite piattaforma in corso di predisposizione.

2. Il Comune entro il 30 novembre 2026 notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il 31 dicembre 2026;
- b) ovvero, versamento nel numero massimo di diciotto rate mensili, di pari ammontare, con scadenza fine mese, a decorrere dal 31 dicembre 2026.
- c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

3. Nel caso in cui l'importo complessivo oggetto della definizione agevolata è superiore ad € 30.000,00, il versamento rateale è esteso a:

a) per importi fino a € 250.000,00: ventiquattro rate mensili di pari ammontare, con scadenza fine mese, a decorrere dal 31 dicembre 2026;

b) per importi tra € 250.001,00 ed € 350.000,00: trentasei rate mensili di pari ammontare, con scadenza fine mese, a decorrere dal 31 dicembre 2026;

c) per importi superiori ad € 350.000,00: sessanta rate mensili di pari ammontare, con scadenza fine mese, a decorrere dal 31 dicembre 2026.

4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad € 100,00.

PARTE V- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 1 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono:

- a) gli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento, alla data del 31 dicembre 2025, relativi alla TARI di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- b) gli omessi adempimenti di versamento, alla data del 31 dicembre 2025, relativi all'IMU di cui all'articolo 1, comma 738 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- c) gli omessi adempimenti di versamento, alla data del 31 dicembre 2025, relativi al CUP di cui all'articolo 1, comma 816 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1, gli importi già oggetto di accertamento esecutivo emessi entro la data del 31 dicembre 2025, anche se non definitivo.

3. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa, con esclusioni di sanzioni ed interessi nei termini di cui al successivo articolo 2, comma 2.

Articolo 2 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 1, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il **31 ottobre** 2026, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa.

2. Il Comune entro il 30 novembre 2026 notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute per le entrate sulle quali tale indicazione è preventivamente possibile, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il 31 dicembre 2026;
- b) ovvero, versamento nel numero massimo di diciotto rate mensili, di pari ammontare, con scadenza fine mese, a decorrere dal 31 dicembre 2026.
- c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

3. Nel caso in cui l'importo complessivo oggetto della definizione agevolata è superiore ad € 30.000,00, il versamento rateale è esteso a:

a) per importi fino a € 250.000,00: ventiquattro rate mensili di pari ammontare, con scadenza fine mese, a decorrere dal 31 dicembre 2026;

b) per importi tra € 250.001,00 ed € 350.000,00: trentasei rate mensili di pari ammontare, con scadenza fine mese, a decorrere dal 31 dicembre 2026;

c) per importi superiori ad € 350.000,00: sessanta rate mensili di pari ammontare, con scadenza fine mese, a decorrere dal 31 dicembre 2026.

4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad € 100,00.

5. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.

6. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 3 – Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizione.